

LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008 E LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

L'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE 69/2013, MEGLIO CONOSCIUTO COME DECRETO "DEL FARE", HA INTRODOTTTO ALCUNE MODIFICHE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LO SCOPO È QUELLO DI SEMPLIFICARE ALCUNI ADEMPIMENTI CONTENUTI NEL D.LGS. 81/08

di M.GRANCHI, R. BOZZO - MTM Consulting

Il 21 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ovvero il cosiddetto Decreto "del fare". Oltre alle disposizioni contenute in materia di rilancio dell'economia, il suddetto Decreto apporta anche modifiche al D.Lgs. 81/2008, ovvero al Testo Unico sulla Sicurezza, che già da tempo ha perso il suo valore di Testo Unico, visto appunto le "successive modifiche e integrazioni" già apportate, sottoforma di ulteriori decreti. Il Decreto "del fare" contiene diverse disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, introdotte con l'intento di semplificare alcuni adempimenti contenuti nel D.Lgs. 81/08.

L'entrata in vigore di queste modifiche è, tra l'altro, immediata per alcune di esse e invece demandata all'emanazione di specifici ulteriori accordi o Decreti per altre, creando quindi non pochi problemi legati a corretta interpretazione e necessità di rapida implementazione. Con il presente articolo vediamo le principali modifiche introdotte, analizzando anche quanto emerso in merito alla recente scadenza legata alle Procedure Standardizzate.

Il Documento Unico di Valutazione

Il Decreto "del fare" prosegue quanto iniziato dal Decreto 106/09, andando a definire me-



glio i termini relativi all'applicazione, e quindi alla redazione, del DUVRI.

Il Decreto "del fare" ci dice che in alcuni settori di "attività a basso rischio infortunistico" è invece sufficiente individuare un incaricato "in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento". Tale incaricato dovrà essere nominato dal Datore di Lavoro

e sovrintendere alle lavorazioni. I settori di "attività a basso rischio infortunistico" verranno invece stabiliti tramite un futuro Decreto del Ministro del Lavoro, sulla base di indici infortunistici calcolati dall'INAIL. Al momento quindi nulla cambia. Si spera, inoltre, che il futuro Decreto Ministeriale definisca anche meglio i compiti e le modalità di nomina di questo incaricato.

Una modifica maggiormente importante riveste invece la durata delle attività che non richiedono la redazione del DUVRI: il DUVRI

non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno (il D.Lgs. 106/09 indicava genericamente "due giorni lavorativi"), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ecc. Per "uomini-giorno" si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. Quest'ultima disposizione è in vigore da subito e permette di valutare precisamente per quali fornitori, ad esempio, non è applicabile il DUVRI.

Le Procedure Standardizzate

Il 31 maggio 2013 scadeva la possibilità per le imprese sotto i 10 dipendenti di effettuare la Valutazione dei Rischi solo tramite l'autocertificazione. Dopo numerose proroghe, dal giugno 2013 è diventato obbligatorio redigere per tutte le attività il Documento di Valutazione dei Rischi, risultando infatti non più valido il sistema dell'autocertificazione. La redazione del DVR, sempre e solo per le imprese sotto i 10 dipendenti, è quindi stata facilitata con l'emissione di Procedure Standardizzate, tramite le quali è possibile redigere un DVR semplificato, ma completo.

L'uscita delle Procedure Standardizzate, pubblicate sul sito del Ministero, è stata abbastanza criticata da più parti. Le Procedure Standardizzate pubblicate si presentano come un *fac-simile* in bianco da compilare e utilizzare come DVR, separato in vari moduli, e una relativa guida alla compilazione; ci si rende subito conto che la compilazione delle stesse non è di così facile interpretazione. Difatti, pur volendo rappresentare un DVR semplificato, per chi non ha mai effettuato una valutazione dei rischi formalizzata, i singoli quesiti di queste procedure rimangono abbastanza complessi, variamente interpretabili e non evitano al Datore di Lavoro la possibilità di dimenticarsi determinati aspetti o pericoli. È sembrato quindi venire meno lo scopo principale di queste procedure, ovvero permettere ad un Datore

di Lavoro, che fino allo scorso maggio valutava i rischi tramite autocertificazione, di effettuare una sorta di valutazione dei rischi ridotta ma documentata. Il Decreto "del fare", circa un mese dopo l'obbligo di stesura del DVR tramite Procedure Standardizzate, aggiunge all'articolo 29 del Testo Unico un comma 6-ter dove si indica che l'eventuale succitato decreto di indicazione dei settori di "attività a basso rischio infortunistico" avrà in allegato un "modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo".

In futuro quindi avremo un elenco di "attività a basso rischio infortunistico" che, per effettuare la Valutazione dei Rischi, potranno utilizzare un modulo che sarà una via di mezzo tra un'autocertificazione e un DVR redatto secondo le Procedure Standardizzate. Un'ulteriore semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la redazione di documenti specifici come il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Viene infatti riportato che verranno elaborati specifici modelli semplificati anche in merito a questi documenti.

Formazione e Sorveglianza sanitaria

Il Decreto "del fare" introduce anche semplificazioni, o meglio puntualizzazioni, in merito alle tematiche di Formazione e Sorveglianza sanitaria.

Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in merito alla formazione, molte aziende si sono trovate impreparate nell'affrontare ed adempiere agli obblighi richiesti da questo accordo. Il tanto atteso Accordo ha infatti puntualizzato ed esplicitato la durata e gli argomenti relativi alla formazione, generale e specifica, che ogni Lavoratore, Preposto e Datore di Lavoro deve sostenere per ottemperare a quanto richiede il Testo Unico in merito alla "adeguata" formazione. Molte aziende si sono infatti trovate in forte difficoltà, dal

2011 ad oggi (l'obbligo di adempiere a quanto riporta l'Accordo scadeva per la maggior parte dei casi a luglio 2013), nel valutare la possibilità di far valere la formazione pregressa e nello svolgere le molte ore di corsi richieste con un impegno economico e temporale non indifferente. Il Decreto "del fare" cerca adesso di dare una risposta ad un quesito che sicuramente è più volte emerso in seno alle aziende che hanno svolto la suddetta formazione, ovvero se gli argomenti formativi sovrapposti tra le varie figure sono riconoscibili. Analizzando, infatti, l'Accordo ci si rende conto di come alcuni argomenti oggetto della formazione di un Lavoratore si sovrappongano con quelli della figura del Preposto, che è però anch'esso un Lavoratore, e così vale anche per Datore di Lavoro, RSPP e RLS.

Il Decreto, infatti, offre la possibilità di riconoscere crediti formativi per quei corsi formativi i cui argomenti si possano sovrapporre. All'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 viene introdotto il comma 5-bis: "in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati".

Frase del tutto analoga viene introdotta dal comma 14-bis all'articolo 37: "in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati".

Con questi due commi introdotti si passa così da una definizione stringente di durata e argomenti formativi ad una lasca interpretazione di quanto sopra detto, visto che la sovrapposizione degli argomenti non è chiaramente definita o contestualizzata in argomenti di carattere generale o legati a rischi specifici.

Una semplificazione analoga, a livello di ap-

prossimazione, viene effettuata in merito al delicatissimo articolo 3 del Testo Unico, "Campo di applicazione", introducendo il comma 13-bis: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute [...], sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro [...] e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...] sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore

durante l'anno solare in corso". L'intento del legislatore tramite la stesura del presente comma aggiuntivo è quello di facilitare l'impiego temporaneo di un lavoratore da parte di più Datori di Lavoro, riducendo alcuni adempimenti richiesti, in modo da evitare di ripetere formazione e sorveglianza sanitaria più volte su uno stesso lavoratore a breve distanza di tempo.

Il comma sembra quindi elaborato in particolare per il lavoratore interinale, che ha un contratto con una specifica agenzia, ma può essere "impiegato" da più Datori di Lavoro, ai quali spetta l'obbligo di formazione e sorveglianza sanitaria. Anche in questo caso però il comma aggiuntivo poco convince gli addetti ai lavori che vedono utilizzati termini assolutamente generici in relazione al tipo di rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori e al tipo di settore di attività in cui è possibile applicare queste semplificazioni, tanto

più che queste afferiscono a lavoratori che già sono impiegati con tipologie di contratti abbastanza svantaggiosi.

Conclusioni

Il Decreto "del fare", oltre a quanto sopra proposto, mette in opera anche molte semplificazioni in merito a notifiche verso enti territoriali di vigilanza legate al panorama della sicurezza, che ora possono essere svolte tramite modalità informatiche, sulle quali non ci siamo soffermati.

Resta indubbio che il legislatore dovrà comunque ancora porre mano a quanto riportato nel testo del Decreto, il quale presenta ottimi intenti, ma deve essere migliorata la forma di alcune frasi e definizioni. Queste modifiche, inoltre, sono già state richieste da più parti e da più organi, istituzionali e non, come ad esempio la Commissione Lavoro e i sindacati CGIL, CISL e UIL. ■



FILMOP
Industrial Cleaning Equipment

LA PULIZIA INDUSTRIALE DA OGGI È PIÙ VERDE
CON I NOSTRI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA
CERTIFICATI "PLASTICA SECONDA VITA"



www.filmop.com

Via dell'Artigianato, 10/11
35010 - VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com

